

**LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 12-03-1988
REGIONE TOSCANA**

<< Interventi per la tutela dell' ETNIA - ROM >>

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 17
del 22 marzo 1988

*Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta promulga
la seguente legge:*

TITOLO I
**Tutela dei Rom, allestimento campi sosta e programmi
di intervento**

ARTICOLO 1

(Tutela dei Rom)

1. La Regione detta norme per la salvaguardia del patrimonio culturale dei << Rom >> e per evitare impedimenti al diritto al nomadismo ed alla sosta all'interno del territorio regionale nonchè alla fruizione dei servizi sociali e sanitari.

2. Ai fini della presente legge << Rom >> è inteso nel significato più ampio del termine.

ARTICOLO 2

(Ente competente)

I Comuni singoli o associati e le Comunità montane provvedono alla scelta delle aree per l' istituzione dei campi - sosta e la destinazione di aree di transito sentiti i rappresentanti dei Rom, le associazioni di volontariato più rappresentative del territorio, i consigli di circoscrizione interessati.

ARTICOLO 3

(Campi - sosta per sedentarizzati)

1. Il campo sosta per sedentarizzati viene considerato a tutti gli effetti il domicilio dei nomadi ivi stabilizzati.

2. La permanenza nei campi - sosta per sedentarizzati è consentita a coloro che intendono fermarsi per oltre 30 giorni per scolarizzare i loro figli e per attività lavorative.

3. Per coloro che si sono stabiliti da tempo nelle zone di sosta di fatto già esistenti, la permanenza nei campisosta per sedentarizzati è consentita a coloro che hanno la residenza nel Comune ove ha sede il campo - sosta o vi dimorino stabilmente da oltre 5 anni o abbiano l' intenzione di dimorarvi stabilmente, purchè provvedano a regolarizzare la documentazione per l' accesso al campo secondo quanto previsto dal successivo articolo 14.

ARTICOLO 4

(Campo - sosta di transito)

1. Il campo - sosta di transito è istituito per i Rom che

necessitano di una sosta temporanea.

2. La permanenza nel campo - sosta può perdurare fino ad un massimo di giorni 30 salvo casi di ricovero ospedaliero e per ragioni accertate di forza maggiore.

ARTICOLO 5

(Criteri per la localizzazione delle aree e l'allestimento

dei campi - sosta nonché agevolazioni per il reperimento e l'acquisto degli alloggi)

1. Il campo sosta è collocato in un quartiere o frazionei

di Comune in modo che siano sempre facilitati l'accesso ai servizi pubblici e la partecipazione degli utenti alla vita sociale.

2. L'area da adibire a campo di sosta deve essere classificata

come zona F di cui all'art. 2 del DM 2 aprile 1968. Qualora il Comune intenda adibire a tale scopo area

con diversa classificazione, si rende necessaria l'approvazione

di apposita motivata variante allo strumento urbanistico generale nella quale si devono rispettare i criteri espressi nel comma precedente.

3. I Comuni singoli o associati e le Comunità montane provvedono altresì alla realizzazione dei campi sosta.

4. Le caratteristiche delle aree adibite a campo sosta,

le attrezzature in esse presenti e l'organizzazione del campo

sosta sono disciplinate dagli allegati A e B.

5. I Comuni adottano opportune iniziative per favorire l'accesso alla casa per quei nomadi che preferiscono scegliere la vita sedentaria utilizzando a tal fine anche la

legislazione regionale di settore e le agevolazioni previste

dalle leggi nazionali.

ARTICOLO 6

(Funzionamento dei campi sosta)

1. I Comuni singoli o associati e le Comunità montane assicurano il funzionamento dei campi sosta.

2. Gli enti di cui al comma precedente destinano proprio personale per la acquisizione dei dati, la tenuta dei relativi registri e il controllo sullo stato di manutenzione delle attrezzature dei campi sosta da essi gestiti.

3. Nella organizzazione e manutenzione dei campisosta viene promossa la partecipazione della rappresentanza dei Rom e delle associazioni di volontariato del settore.

ARTICOLO 7

(Sviluppo di attività formative e lavorative per gli ospiti dei campi - sosta)

1. Per favorire l' inserimento dei Rom nel mondo del lavoro sono realizzati interventi che si attuano mediante:

A) attività di formazione professionale;

B) interventi per facilitare l' inserimento al lavoro.

2. I Comuni singoli o associati e le Comunità montane attuano idonei interventi di formazione professionale e si adoperano per rimuovere le situazioni che ostacolano l' inserimento lavorativo dei nomadi.

3. Il personale addetto al servizio sociale avente competenza nel territorio interessato, procede ad una rilevazione delle esigenze manugestate dai nomadi ai fini delle iniziative di cui al punto precedente.

4. Sono privilegiate quelle iniziative di sostegno del lavoro e dell' artigianato di produzione che siano più corrispondenti alla cultura Rom sentite le associazioni di categoria.

5. Annualmente i Comuni singoli o associati o le Comunità montane trasmettono alle Province competenti per territorio i risultati delle indagini di cui al 3o comma.

ARTICOLO 8

(Formazione professionale)

1. Per gli interventi di cui al primo comma lett. A) del

precedente articolo 7 le Province competenti per territorio

sulla base delle indagini svolte dai Comuni singoli o associati e dalle Comunità montane, elaborano proposte di intervento per progetto ai sensi del 2o comma dell' articolo

5 della LR 21 febbraio 1985, n. 16.

2. La Regione eroga finanziamenti per la realizzazione dei programmi di intervento ai Comuni singoli o associati e alle Comunità montane competenti per territorio ai sensi dell' art. 16 della legge di cui al comma precedente.

ARTICOLO 9

(Programmi annuali per la formazione professionale)

1. Le Province secondo le procedure e nel rispetto del programma regionale di cui all' art. 5 della LR 21 febbraio

1985 n. 16, per gli interventi previsti dal precedente art. 8, presentano alla Regione programmi annuali nei quali

sono indicati:

- le attività e gli interventi da attuare
- il numero dei nomadi interessati alle iniziative ed

agli

interventi previsti in programma

- gli operatori impegnati nell' esecuzione del programma

- la spesa prevista per ognuna delle iniziative

I programmi sono finanziati secondo le modalità di cui agli artt. 16 e 17 della legge di cui sopra.

ARTICOLO 10

(Interventi di inserimento nel lavoro)

1. Per gli interventi di cui al primo comma lett. B) del

precedente art. 7 la Regione determina annualmente e assegna

i relativi contributi:

a) l' acquisto e il rinnovo delle attrezzature per l' esercizio

del mestiere di giostraio;

b) per favorire il commercio e l' allevamento tradizionale

di animali;

c) per l' acquisto delle attrezzature e la locazione di immobili

per l' avvio di attività di lavoro autonomo.

2. Il contributo per la locazione può essere concesso per un periodo non superiore a 3 anni.

3. I requisiti e le modalità per accedere ai suddetti contributi

sono quelli indicati dalle leggi regionali relative ai settori interessati per gli interventi di cui ai precedenti

commi.

ARTICOLO 11

(Assistenza sanitaria)

1. Ai Rom sono fornite tutte le prestazioni sanitarie e assistenziali dal Comune e dalla Us1 nel cui territorio essi hanno abituale dimora.

2. La USL competente per territorio provvede a rilasciare

il documento per l' assistenza sanitaria a coloro che hanno domicilio nel campo - sosta attivando le procedure fissate dalla normativa regionale.

3. Per quanto riguarda il diritto all' assistenza sanitaria

per i non stabili si applicano le norme vigenti per gli stranieri e i cittadini italiani non residenti.

ARTICOLO 12

(Scolarizzazione e istruzione)

1. i Rom in età scolare devono assolvere l' obbligo scolastico

secondo le vigenti leggi nazionali.

2. Al momento dell' ingresso al campo sosta i Rom titolari

della potestà genitoriale nei confronti di figli in età scolare, devono presentare una dichiarazione scritta nella

quale si impegnano alla frequenza scolastica di questi ultimi per il periodo nel quale resteranno nel campo sosta.

3. L' assistenza sociale dell' ente competente provvede

a verificare che l' obbligo scolastico sia assolto informandone

l' ente medesimo.

4. L' adempimento dell' obbligo scolastico comporta la sanzione di cui al successivo art. 16.

5. I Comuni singoli o associati e le Comunità montane, avvalendosi di operatori propri, di quelli distrettuali delle Unità sanitarie locali ed eventualmente di volontari

singoli o delle associazioni di volontariato di cui alla LR 7 maggio 1985, n. 58, hanno cura di favorire il pieno inserimento dei Rom in età scolare nelle classi in collaborazione

con le competenti autorità scolastiche.

6. Sono altresì previsti contributi regionali ai Comuni

per l' attivazione di iniziative di istruzione per i Rom analfabeti e di servizi per i Rom in età scolare ai sensi

delle leggi regionali 19 giugno 1981, n. 53 e 28 giugno 1979, n. 29 modificata dalla legge regionale n. 23 agosto 1983, n. 66.

Il programma regionale per il diritto allo studio stabilisce

le modalità e gli indirizzi per l' elaborazione dei programmi

annuali da parte dei Comuni per gli interventi di cui al precedente comma.

TITOLO II
TRANSITO DI ORGANIZZAZIONE PER I CAMPI DI
TRANSITO E PER SEDENTARIZZATI DESTINATI
ALLA POPOLAZIONE ROM

ARTICOLO 13

(Diritti e doveri degli ospiti)

1. Ogni famiglia ha all' interno del campo uno spazio delimitato e non può occuparne più di quanto le è stato assegnato.

2. L' occupazione dello spazio comporta il pagamento di una quota fissata in L. 1.000 giornaliera per roulotte, a partire dall' anno 1988 e comunque fino all' entrata in vigore di diversa disposizione di legge.

3. La permanenza all' interno del campo dà diritto all' utilizzo dei servizi presenti e obbliga all' osservanza del regolamento che viene approvato dal Comune competente.

4. Il regolamento di cui al comma precedente disciplina l' organizzazione del campo sosta e può prevedere la costituzione di un comitato con la presenza dei rappresentanti dell' ente gestore e di Rom presenti nel campo o loro associazioni.

ARTICOLO 14

(Documentazione necessaria per l' accesso al campo)

1. Al momento dell' ingresso al campo sosta il capofamiglia deve presentare per sè e per ciascun membro della famiglia un documento di identificazione previsto dalla normativa nazionale vigente.

2. Il regolamento comunale stabilisce che in assenza della documentazione, di cui al comma precedente, sia comunque consentito l' accesso al campo purchè si provveda tempestivamente alla acquisizione della stessa.

3. Oltre a detti documenti ed esclusivamente ai fini di assistenza socio - sanitaria, per ogni nucleo familiare viene compilata una scheda contenente le informazioni concernenti:

- composizione del nucleo familiare;
- stato di scolarizzazione dei minori ed alfabetizzazione degli adulti;
- titolo per la fruizione dell' assistenza sanitaria.

4. La compilazione della scheda rappresenta condizione per l' accesso al campo - sosta.

5. La scheda compilata viene consegnata, a cura del responsabile del campo, all' assistente sociale del distretto di competenza.

6. L' assistente sanitaria del distretto provvede ad acquisire le informazioni sanitarie utili ad attuare gli adempimenti igienico - sanitari di obbligo ed a promuovere le prestazioni di natura sanitaria, ove necessarie.

ARTICOLO 15

(Attività lavorativa dentro il campo)

1. Nei campi sosta possono essere svolte attività lavorative di natura prevalentemente individuale purchè non comportino disturbi della quiete pubblica e non producano inquinamento.

2. Tali attività sono di norma permesse sulla porzione di terreno assegnata alle singole famiglie e non devono comunque occupare spazi nel campo di uso pubblico nè aree adiacenti al campo al di fuori dei limiti del medesimo.

ARTICOLO 16

(Sanzioni)

1. L' ingresso abusivo nel campo e l' inadempimento all' obbligo scolastico dei figli in età scolare, dà luogo alla perdita del diritto all' uso del campo.

ARTICOLO 17

(Utilizzo quote versate)

1. Le quote versate dai Rom ai sensi del secondo comma dell' art. 13 possono essere utilizzate per lavori di manutenzione al campo - sosta e per interventi di promozione sociale e culturale. Ove sia stato costituito il Comitato di gestione gli interventi sono stabiliti da tale organismo.

Eventuali migliorie ed interventi di manutenzione straordinaria sono a carico della Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 18

(Presentazione del programma e copertura di spesa)

1. Entro il 30 settembre di ciascun anno i Comuni singoli o associati e le Comunità montane interessate presentano alla Regione i progetti per la costruzione dei campi - sosta e delle aree di transito.

2. Oltre al progetto deve essere indicato il costo dell' area, delle opere da realizzare e la previsione di spesa di manutenzione e gestione del campo - sosta in esercizio.

3. La spesa di allestimento del campo - sosta ivi compreso il costo del reperimento dell' area e le spese di gestione e manutenzione ordinarie e straordinarie, spettano agli enti che promuovono la creazione del campo - sosta.

4. La Regione interviene con un contributo finanziario vincolato nei limiti dello stanziamento di bilancio, da determinarsi annualmente sulla base dei programmi presentati entro il termine di cui al 1o comma, riferito all' anno precedente.

5. Il finanziamento regionale dà priorità inizialmente alla sistemazione ed ammodernamento dei campi - sosta di fatto già esistenti e alla necessità di riequilibrare la localizzazione dei campi sosta nel territorio regionale.

6. Gli enti destinatari dei contributi sono obbligati a presentare il rendiconto della spesa sostenuta per la realizzazione delle opere finanziate alla Giunta regionale, entro 6 mesi dalla esecuzione dei lavori.

7. Qualora le somme assegnate non siano state utilizzate entro il termine di 2 anni è fatto obbligo all' ente destinatario della restituzione.

8. Nel primo anno di applicazione della presente legge il termine di cui al 1o comma è fissato nei tre mesi successive all' entrata in vigore della legge. La Regione interviene con un contributo finanziario vincolato nei limiti dello stanziamento di bilancio dell' anno medesimo.

ARTICOLO 19

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri di spesa derivanti dall' attuazione del quarto comma dell' art. 18 si provvede, a decorrere dall' anno 1988, mediante i mezzi finanziari di cui alla LR 21- 6- 1982, n. 50 che sono stanziati sul cap. 18040 del bilancio di previsione 1988. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

2. Agli oneri di spesa derivanti dall' attuazione dell' art° 8 e decorrenti dal 1989, si provvederà a partire dall' esercizio 1989 con gli stanziamenti che saranno previsti dalla legge di bilancio sul capitolo corrispondente al cap° 15000 del bilancio di previsione 1988.

3. Agli oneri di spesa derivanti dall' attuazione del sesto comma dell' art. 12 e decorrenti dal 1989 si provvederà , a partire dall' esercizio 1989, con gli stanziamenti che saranno previsti con legge di bilancio sul capitolo corrispondente al cap. 16460 del bilancio 1988.

4. Agli oneri di spesa derivanti dall' attuazione dell' art° 10 e decorrenti dal 1989 si provvederà , a partire dall' esercizio 1989, con gli stanziamenti che saranno previsti dalla legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 12 marzo 1988

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 2 febbraio 1988 ed è stata approvata dal Commissario del Governo il 3 marzo 1988.

ALLEGATO 1:

ALLEGATO A CARATTERISTICHE DELLE AREE ADIBITE A CAMPO - SOSTA

A) Le aree per i campi - sosta, anche se individuate in ambiti urbani periferici, non debbono presentare particolari difficoltà al raggiungimento degli edifici scolastici, soprattutto della scuola dell'obbligo, e della struttura sanitaria;

B) Non debbono trovarsi in prossimità di cantieri, attrezzature e lavorazioni industriali, discariche e non devono essere situate a diretto contatto con arterie di grande traffico;

C) E' opportuna una distanza non eccessiva, e possibilmente pedonabile con sicurezza, da centri di ristoro, commercio e ricreazione esistenti nel quartiere;

D) E' opportuna una distanza dei campi - sosta delle aree attualmente abitate. Tale distanza non deve comunque essere tale da qualificare i campi come parte a sé stante della città, ma sufficiente a garantire il reciproco svolgimento delle proprie attitudini culturali da parte dei Rom e da parte della popolazione insediata. In termini numerici, si ritiene in linea di massima necessaria una distanza minima tripla di quella stabilita al n. 2 del 1o comma dell'art. 9 del DM 2 aprile 1968;

E) Le aree, allo scopo di accelerare la creazione dei campi, sono scelte, ove possibile, tra quelle di proprietà comunale;

F) Ad evitare maggiori oneri, sono prescelte aree che già usufruiscono di buon drenaggio, situate in zone salubri e ben esposte rispetto ai venti dominanti ed all'insolazione;

G) Le aree devono disporre di una possibilità futura di ampliamento.

Tra queste aree non rientrano quelle che i Comuni destinano alla sosta delle giostrine e luna - park, ma sono quelle per i campi - sosta di cui alla presente legge. In queste aree non sono previste attività lavorative di qualsiasi tipo che eccedano comunque la dimensione del piccolo laboratorio artigiano per singoli operatori. Le attività lavorative dei giostrai, raccoglitori di rottami, allevatori di cavalli, suini, ecc., sono ospitate nelle aree previste all'uopo dagli strumenti urbanistici vigenti nei vari Comuni. Nel caso specifico è preferibile che tali aree siano adiacenti o nelle

ALLEGATO 2:

ALLEGATO B ATTREZZATURE E ORGANIZZAZIONE DEL CAMPO - SOSTA

A) Campo di transito e sosta:

E' il campo tipico per transito e sosta per periodi determinati o indeterminati.

Per questi campi si possono prendere in generale in considerazione gli standards dei campings, ma con le seguenti attenzioni:

1) Le presenti prescrizioni sono riferite a campi della capienza media di 15 roulotte per un' ospitalità globale non superiore ad un centinaio di persone, compresi i minori in modo da prevedere la creazione di più campi per l' esigenza di sosta dei diversi gruppi culturali.

2) I servizi igienici devono essere nettamente distinti tra maschili e femminili, meglio se in due distinti edifici;

3) L' accesso ai servizi igienici deve essere dissimulato con siepi od altro;

4) Il campo deve essere illuminato, con le modalità proprie della rete di illuminazione pubblica;

5) Le vasche per il lavaggio dei vestiti devono essere almeno coperte a veranda e in prossimità deve esistere uno stenditoio coperto;

6) Le piazzole di sosta devono essere fornite di presa di corrente;

7) Le piazzole devono usufruire di una relativa indipendenza ed essere definite da alberatura o altro per consentire una sufficiente privacy;

8) In ogni campo sono installati da 3 a 5 impianti per l' accensione di fuochi di legna o carbone ai fini di cottura.

9) Ogni campo dispone di un prefabbricato o fabbricato per ospitare un ambulatorio, una reception, un ambiente per la ricreazione ed attività culturali;

10) I cassoni per la immondizia sono distribuiti nel campo in numero sufficiente;

11) La rete stradale è di dimensioni tali da consentire il passaggio e l' ammanovra dei camion adibiti al servizio di nettezza urbana;

12) All' interno del campo e nelle immediate vicinanze di esso deve esistere un posto telefonico pubblico.

B) Campo tipo per sedentarizzati:

1) Ogni famiglia ha a disposizione uno spazio di circa ml 12 x 35;

2) Tale spazio è diviso da una recinzione e da siepi, in due parti, la prima pavimentata solidamente, dove è

